

LODOVICO ZDEKAUER

Discipline storiche e innovazione fra Otto e Novecento

a cura di
FRANCESCO PIRANI

ATTI DEL CONVEGNO DI STUDI
Aula Magna dell'Università degli Studi di Macerata
19 marzo 2015

Ancona - Fermo 2016

150° Deputazione di storia patria per le Marche

Convegno di studi

LODOVICO ZDEKAUER

DISCIPLINE STORICHE E INNOVAZIONE FRA OTTO E NOVECENTO

Aula Magna dell'Università degli Studi di Macerata

Piaggia dell'Università, 2 - Macerata

19 marzo 2015

Programma

Ore 9,30 - Saluto delle Autorità

ore 14,30

Luigi LACCHÈ

MAGNIFICO RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DI MACERATA
Saluto introduttivo

Federico VALACCHI

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Zdekauer, gli archivi e l'archivistica

Paolo Luigi NARDI

UNIVERSITÀ DI SIENA
Per la biografia intellettuale di Zdekauer

Giammario BORRI

UNIVERSITÀ DI MACERATA
*Zdekauer e l'insegnamento
della diplomatica a Macerata*

Gilberto PICCININI

PRESIDENTE DELLA DEPUTAZIONE
DI STORIA PATRIA PER LE MARCHE
*Zdekauer e la Deputazione
di storia patria per le Marche*

Francesco SALVESTRINI

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
*Zdekauer editore
delle fonti normative medievali*

Rosa Marisa BORRACCINI

Mirko GRASSO
UNIVERSITÀ DI MACERATA
*Zdekauer a Macerata:
reti intellettuali e familiari*

Marco MORONI

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
Zdekauer e la storia del commercio

Francesco PIRANI

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Zdekauer e il medioevo marchigiano

Luigiaurelio POMANTE

UNIVERSITÀ DI MACERATA
*L'Università di Macerata ai tempi
di Zdekauer un ateneo in espansione*

Giuliano PINTO

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Conclusioni

Marco Moroni

LODOVICO ZDEKAUER E LA STORIA DELLO *IUS MERCATORUM*

Premessa

L'importanza di Lodovico Zdekauer per la storia delle istituzioni comunali e per la valorizzazione delle fonti statutarie e documentarie, oltre che per la nascita della scuola archivistica maceratese, è nota¹. Così pure è noto il contributo che Zdekauer ha dato allo studio delle fiere sorte in età bassomedievale lungo la costa adriatica². Meno noto è, invece, il suo contributo allo studio della formazione e dell'evoluzione dello *ius mercatorum*.

Quando nel novembre 1897, dopo aver ottenuto nel novembre 1896 la cattedra di Storia del diritto italiano nell'università di Macerata, Zdekauer tiene il discorso inaugurale dell'anno accademico 1897-1898³, egli si era già occupato di temi di storia commerciale; aveva infatti prestato attenzione alle norme di diritto mercantile presenti nel *Costituto del Comune di Siena dell'anno 1262* ed aveva dedicato alcuni lavori ai rapporti commerciali con la Francia e le Fiandre tenuti dalle città toscane nel corso del Duecento⁴. In particolare nella rivista «Studi senesi» del 1896 aveva già pubblicato uno studio dal titolo: *Documenti senesi riguardanti le fiere di Champagne*⁵.

¹ P. NARDI, *La carriera accademica di Lodovico Zdekauer storico del diritto nell'università di Siena (1888-1896)*, «Studi senesi», III serie, XXXVIII, 1988, pp. 751-781; Id., *Lodovico Zdekauer a Macerata tra archivi e insegnamento universitario*, «Annali di storia delle università italiane», 14, 2010, pp. 329-339; E. LODOLINI, *La scuola archivistica maceratese tra la fine del sec. XIX e gli inizi del XX. Un maestro e un allievo: Lodovico Zdekauer ed Ezio Sebastiani*, «Studi maceratesi», 10 (1974), pp. 32-64; F. PIRANI, *Un'avanguardia in provincia. La "mostra degli Archivi" all'Esposizione regionale marchigiana di Macerata del 1905*, «Il Capitale culturale», 8, 2013, pp. 69-104.

² Oltre a M. MORONI, *Lodovico Zdekauer e la storia del commercio nel medio Adriatico*, Ancona, Quaderni monografici di «Proposte e ricerche», n. 22, 1997, ci si limita a rinviare a: M. CASSANDRO, *Uomini d'affari ed economia delle fiere tra XIII e XVI secolo*, in S. CAVACIOCCHI (a cura di), *Fiere e mercati nella integrazione delle economie europee, secc. XIII-XVIII*, Firenze 2001, pp. 755-778; A. GROHMANN, *Fiere e mercati nell'Europa occidentale*, Milano 2011.

³ LODOLINI, *La scuola archivistica maceratese* cit., pp. 32-64.

⁴ L. ZDEKAUER, *Costituto del Comune di Siena dell'anno 1262*, Milano 1897.

⁵ L. ZDEKAUER, *Documenti senesi riguardanti le fiere di Champagne*, «Studi senesi», 1896. Tre anni dopo tornerà sul tema con una conferenza tenuta a Siena il 13 agosto 1899 e pubblicata l'anno seguente per iniziativa della locale Camera di Commercio: *Il mercante senese nel Dugento*, Siena 1900.

Quando però nel 1903 inizia a riordinare l'archivio di Recanati, scopre l'intensità del commercio adriatico. Già prima di completare il lavoro di riordino, decide di pubblicare una dettagliata sintesi del registro delle «bollette di tutte le merci passate per la dogana del porto di Recanati dal 1° settembre 1396 fino al 26 agosto dell'anno successivo», avendo compreso di essere di fronte a un documento prezioso, dal quale veniva «un contributo importante alla conoscenza non solo della storia economica della regione sulla fine del Trecento», ma anche «della storia del commercio fiorentino, umbro e veneziano» nel basso medioevo⁶. Quando poi, nel 1905, pubblica un lungo articolo sull'inventario dell'archivio recanatese, la riflessione sul ruolo svolto dal commercio adriatico lo porta a sottolineare l'importanza delle fiere marittime e in particolare di quella di Recanati⁷.

L'interesse per la storia del commercio

Lo studio sulla dogana del porto di Recanati innova profondamente la storia del commercio in Adriatico, fino a quel momento incentrata prevalentemente su Venezia e sul dominio commerciale di Venezia. Il registro recanatese mostra, invece, anche quanto si muoveva al di fuori dell'orbita veneziana, facendo emergere la presenza e il ruolo di innumerevoli altri protagonisti, provenienti non solo dall'area veneta, ma anche dall'Umbria e da altri centri marchigiani, dalla Toscana e dalla Lombardia, dalla Dalmazia e persino d'Oltralpe⁸.

Fin dalla stesura di quel lavoro, quindi fin dal 1904, Zdekauer inizia a raccogliere materiale sulle fiere adriatiche⁹; ben presto, però, è costretto ad abbandonare temporaneamente il tema per i gravosi incarichi assunti prima nell'organizzazione della mostra paleografica degli archivi marchigiani tenutasi a Macerata nel 1905 e poi nel lavoro di riordinamento di vari archivi e di studio delle istituzioni comunali, non solo marchigiane, oltre che di presidente della Deputazione di Storia patria per le Marche dal 1914 al 1922¹⁰.

⁶ L. ZDEKAUER, *La dogana del porto di Recanati nei secoli XIII e XIV*, «Le Marche illustrate nella storia, nelle lettere e nelle arti», 1904, ripubblicato in MORONI, *Lodovico Zdekauer e la storia del commercio* cit., pp. 53-84. Nelle citazioni si farà riferimento a questa edizione.

⁷ L. ZDEKAUER, *L'Archivio del Comune di Recanati ed il recente suo ordinamento*, «Le Marche illustrate nella storia, nelle lettere e nelle arti», 1905, pp. 18-19 dell'estratto.

⁸ ZDEKAUER, *La dogana del porto di Recanati* cit. pp. 53-78.

⁹ ZDEKAUER, *L'Archivio del Comune di Recanati* cit., pp. 18-19.

¹⁰ L. ZDEKAUER, *Relazione sulla mostra degli Archivi*, Macerata 1905. Per gli anni seguenti, ci si limita a richiamare i lavori che ai fini del nostro discorso appaiono più

A giudicare dai lavori editi, di fiere tornerà a occuparsi soltanto nel 1917, ma dopo aver indagato l'attività dei mercanti pistoiesi, nell'ambito di una più ampia ricerca sulle fonti per la storia di Pistoia pubblicata nel 1913¹¹. Fin dal 1904-1905, però, nei due contributi già citati, oltre a sottolineare l'importanza delle fiere marchigiane, Zdekauer aveva preannunciato uno studio più ampio sull'argomento¹²; intanto aveva spinto un suo allievo, Ageo Arcangeli, allora giovanissimo docente di diritto commerciale prima a Urbino e poi a Camerino, a occuparsi degli «istituti di diritto commerciale» nel *Costituto senese* del 1310¹³. Nell'ambiente marchigiano i lavori di Zdekauer non erano passati inosservati; anzi, le sue affermazioni avevano subito destato grande interesse, tanto che altri, come Ernesto Spadolini e Roberto Marcucci, si metteranno a studiare le fiere, dedicandosi rispettivamente alle norme quattrocentesche relative alla fiera di Ancona e alla storia delle origini della fiera di Senigallia¹⁴.

significativi: *Sull'ordinamento degli archivi marchigiani*, «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche», serie II, IV, 1907; *Sugli Statuti più antichi del Comune di Montolmo*, Roma 1909; *Statuti di Ascoli Piceno dell'anno 1377* (in collaborazione con P. SELLA), Roma 1910; *Il Parlamento cittadino nei Comuni delle Marche, con una appendice di atti dei Parlamenti di Macerata del 1287*, «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche» serie II, X, 1915; *Gli Atti del Parlamento di Montolmo del 15 gennaio 1306*, «Bullettino della Commissione per gli Atti delle Assemblee costituzionali dal Medioevo al 1831», I, 1915; *Magistrature e Consigli nei Comuni marchigiani agli inizi del Trecento*, «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche», serie III, II, 1916-1917. Per il suo impegno nella Deputazione: S. BERNARDI, *La Deputazione di Storia patria per le Marche: cento anni di ricerche su fonti medievali*, «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche», a. 100, 1995, pp. 47-96; G. PICCININI, *La Deputazione di Storia patria per le Marche nei primi centocinquanta anni di attività*, in A. BISTARELLI (a cura di), *La storia della storia patria. Società, Deputazioni e Istituti storici nazionali nella costruzione dell'Italia*, Roma 2012, pp. 233-252.

¹¹ L. ZDEKAUER, *Note bibliografiche per la storia di Pistoia*, «Bullettino storico pistoiese», XX, 1913.

¹² ZDEKAUER, *L'Archivio del Comune di Recanati* cit., p. 19.

¹³ A. ARCANGELI, *Gli istituti del diritto commerciale nel Costituto senese del 1310*, «Rivista di diritto commerciale», 1906, I, pp. 367-370, poi ripubblicato in ID., *Scritti di diritto commerciale e agrario*, Padova 1935. Nel 1910 Arcangeli pubblica a Macerata un *Corso di diritto commerciale*.

¹⁴ E. SPADOLINI, *Gli ordini della fiera di Ancona*, «Le Marche», n.s., I-II, 1906; Spadolini l'anno precedente aveva pubblicato un articolo su: *Il libro della franchigia di Ancona (1471)*, «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche», s. II, II, 1905; R. MARCUCCI, *Sull'origine della fiera di Senigallia*, «Archivio storico italiano», s. VI, III, 1906, pp. 31-50. Negli anni seguenti Marcucci approfondirà i suoi studi fino alla pubblicazione del volume *La fiera di Senigallia. Contributo alla storia economica del bacino adriatico*, Ascoli Piceno 1914.

Le intuizioni iniziali (1904-1906)

Nell'inedito risalente 1906, che ho pubblicato nel 1997, le sue intuizioni iniziali erano già espresse con chiarezza¹⁵.

Secondo Zdekauer «la storia vera delle fiere s'incentra sulla questione della giurisdizione propria ed esclusiva dei loro consoli»¹⁶. Ovviamente egli rileva l'importanza delle franchigie e della pace di fiera, altri due caratteri ritenuti essenziali da Gilissen in un classico studio del 1953¹⁷, ma a suo avviso, «l'elemento essenziale delle fiere è appunto questo»: durante la fiera, viene temporaneamente sospesa l'attività del giudice ordinario in merito alle cause commerciali; al suo posto «subentra con poteri più ampi un tribunale apposito, cioè i consoli delle fiere, che segue una procedura diversa e assai più spedita». «Questa – conclude Zdekauer – deve considerarsi come la chiave di tutta la istituzione. La lotta per questa giurisdizione – egli dice – fu appunto l'anima della storia delle fiere»¹⁸.

Nel caso di Recanati, questa giurisdizione dei consoli, nella quale – Zdekauer lo ribadisce nella parte conclusiva del suo saggio – va visto «un elemento essenziale per le fiere medievali», non fu riconosciuta subito, ma «si fece strada solo col tempo e più per iniziativa del Comune che in forza di privilegi papali»¹⁹. La peculiarità delle fiere di Recanati, infatti, sta proprio nel fatto che esse sorsero spontaneamente per iniziativa locale e senza alcun impulso da parte dell'autorità pontificia. Per quello che riguarda il diritto in tempo di fiera è il Comune che riconosce a dei giudici specifici, che prenderanno il nome di consoli dalla fiera, la giurisdizione sulle cause commerciali. Da questa autorità dei consoli della fiera dipende il regolare andamento dell'intero evento. E questa autorità – nota Zdekauer – «era rispettata ovunque: era un'autorità di fatto al di là dei confini della giurisdizione recanatese»²⁰. Quindi si è di fronte a una giurisdizione sovra-locale e, anzi, tendenzialmente universale, perché va oltre i singoli poli del sistema fieristico formatosi

¹⁵ *Le fiere di Recanati (1396-1571). Contributo alla storia del commercio nella Marca d'Ancona*, in MORONI, *Lodovico Zdekauer e la storia del commercio* cit., pp. 121-173. L'originale si conserva nella Biblioteca comunale «Mozzi-Borgetti» di Macerata; nelle citazioni che seguono si farà riferimento all'edizione del 1997.

¹⁶ ZDEKAUER, *Le fiere di Recanati (1396-1571)* cit., pp. 137-138.

¹⁷ J. GILISSEN, *La notion de la foire à la lumière de la méthode comparative*, in *La foire*, Bruxelles, Recueils de la Société Jean Bodin, V, 1953, pp. 323-332.

¹⁸ ZDEKAUER, *Le fiere di Recanati (1396-1571)* cit., pp. 137-138.

¹⁹ Ivi, pp. 152-153.

²⁰ Ivi, p. 153.

nel medio Adriatico nel corso del Quattrocento e interessa le vaste aree che progressivamente entrano in contatto con tale sistema: nella sua fase migliore si tratta di gran parte delle regioni dell'Italia centro-settentrionale e delle due sponde dell'Adriatico fino alla Puglia e all'arcipelago delle Isole Ionie²¹.

Il ritorno a fiere e mercati (1917-1920)

Nel 1917, come è noto, Zdekauer torna a occuparsi di fiere e lo fa prima con un articolo, apparso negli «Atti e memorie» della Deputazione marchigiana, e poi con il discorso inaugurale pronunciato nell'aula magna dell'Università di Macerata in occasione dell'apertura dell'anno accademico 1919-1920 e dato alle stampe nel 1920²².

Già nella premessa al primo dei due contributi viene sottolineato il nesso tra fiere e diritto commerciale; il saggio infatti si apre con una affermazione netta: «La storia delle fiere di Recanati formerà un capitolo dei più interessanti nella storia del commercio e del diritto commerciale nell'Adriatico, e forse non di esso soltanto»; nelle fiere, infatti, si era sviluppato «quel regime particolare che, a differenza del diritto commerciale vigente nei semplici mercati cittadini, aveva carattere di un diritto internazionale»²³.

Ma è nel secondo dei due contributi, cioè il discorso inaugurale dell'anno accademico 1919-1920, che Zdekauer riprende le intuizioni già sviluppate nell'inedito del 1906. Lo fa citando gli studi di Luigi Franchi, di Cesare Vivante, di Paul Huvelin e di Levin Goldschmidt e collegando, così come fa anche la storiografia del secondo dopoguerra²⁴, la nascita dei raduni adriatici

²¹ Per il sistema fieristico del medio Adriatico si rimanda a M. MORONI, *Circuiti fieristici e scambi commerciali nel medio Adriatico tra basso Medioevo e prima età moderna*, «Storia economica», a. IX, 2006, fasc. 2-3, pp. 379-413, ora ripubblicato in ID., *Nel medio Adriatico. Risorse, traffici città fra basso Medioevo ed età moderna*, Napoli 2012, pp. 87-126.

²² L. ZDEKAUER, *Fiera e mercato in Italia sulla fine del Medioevo*, Macerata 1920, riedito in MORONI, *Lodovico Zdekauer e la storia del commercio* cit., pp. 105-117, da cui sono tratte le citazioni.

²³ ZDEKAUER, *Per una storia delle fiere* cit., p. 85.

²⁴ C. VERLINDEN, *Mercati e fiere*, in M.M. POSTAN, E. E. RICH, E. MILLER (a cura di), *Storia economica Cambridge*, vol. 3, ed. it., Einaudi, Torino 1977, pp. 145-154; A. GROHMANN, *Le fiere del Regno di Napoli in età aragonese*, Napoli 1969, pp. 11-32; ID., *Fiere e mercati* cit., pp. 51-58; I. AIT, *Il commercio nel Medioevo*, Roma 2005, pp. 33-34. Analoghe considerazioni, seppure con ottiche diverse, in: S.R. EPSTEIN, *Fairs, Towns, and States in Renaissance Europe*, in CAVACIOCCHI (a cura di), *Fiere e mercati* cit., pp. 71-90; ID., *Freedom and Growth. The Rise of States and Market in Europe 1300-1750*, Londra 2000; M. TANGHERONI, *Commercio e navigazione nel Medioevo*, Roma-Bari 1996, pp. 270-280.

con la crisi delle fiere di Champagne: «il tramonto delle fiere di Champagne provocò il sorgere di un gran numero di fiere minori, nella stessa Francia, e nelle Fiandre ed in Italia, soprattutto lungo la sponda occidentale dell'Adriatico»²⁵. Ma ancora una volta Zdekauer lo fa sottolineando «l'importanza che ebbero le fiere di Francia nel creare un diritto professionale, sempre più uniforme tra i commercianti»²⁶.

L'eredità della Francia viene raccolta dalle successive fiere italiane, che tenero conto delle esperienze di altri Paesi europei e della «consuetudine antica e costante coll'Oriente e con i suoi grandi centri mercantili»²⁷. Nel caso delle fiere adriatiche, infatti, senza dubbio influirono le esperienze plurisecolari accumulate nelle città dell'Adriatico e in particolare nella grande piazza di Venezia. È vero che, come ha scritto Gino Luzzatto, nella città lagunare non ci furono fiere, perché Venezia non aveva bisogno di fiere²⁸, ma le pratiche mercantili veneziane incisero fortemente sulle fiere adriatiche, che oltretutto si svolsero su impulso e sotto la protezione della Repubblica di San Marco²⁹.

Sta di fatto che – dice Zdekauer – sia nelle fiere di Champagne sia nelle successive fiere adriatiche, sulla base delle consuetudini mercantili si sperimenta e si afferma un tribunale apposito, con competenze speciali, al quale si riconosce ampia autorità. Ma, «mentre la giurisdizione dei custodi delle fiere di Sciampagne era fondata su privilegi speciali e protetta da severissime ordinanze dei re, i consoli delle fiere italiane dell'Adriatico hanno acquistato la loro autorità passo dopo passo, per virtù propria e del loro Comune». Le fiere italiane, insomma, «si distinguono per la maggiore iniziativa dei Comuni e per il minor interesse del potere centrale». Questa differenza è stata confermata anche da studi recenti³⁰. Studiandole si riesce quindi a cogliere la realtà e l'evoluzione del diritto commerciale dell'Adriatico.

²⁵ ZDEKAUER, *Fiera e mercato* cit., p. 109.

²⁶ ZDEKAUER, *Fiera e mercato in Italia* cit., p. 113.

²⁷ Ivi, p. 114.

²⁸ G. LUZZATTO, *Vi furono fiere a Venezia?* in ID., *Studi di storia economica veneziana*, Padova 1954, pp. 201-209.

²⁹ M. MORONI, *Sviluppo e declino di una città marchigiana. Recanati tra XV e XVI secolo*, Ancona 1990, pp. 23-25.

³⁰ Per l'Europa continentale si veda P.C. HARTMANN, *Les privilèges, droits de marché, règlements des foires et marchés a l'époque moderne*, in CAVACIOCCHI (a cura di), *Fiere e mercati* cit., pp. 221-229. Per le fiere adriatiche: M. MORONI, *Mercanti e fiere tra le due sponde dell'Adriatico nel basso Medioevo e in età moderna*, in P. LANARO (a cura di), *La pratica dello scambio. Sistemi di fiere, mercanti e città in Europa (1400-1700)*, Venezia 2003, pp. 53-79, ora in ID., *Nel medio Adriatico* cit., pp. 127-156.

Anche da questi rapidi richiami si comprende quale sia stato il contributo di Zdekauer alla storia dello *ius mercatorum*.

Il diritto commerciale nella storiografia

La storiografia del secondo dopoguerra ha chiarito che il lungo processo di formazione dello *ius mercatorum* è frutto di molteplici apporti. Incidono, innanzitutto, vari fenomeni interconnessi, come il progressivo incremento demografico, la ripresa dell'agricoltura, la rinascita delle città e il ritorno all'economia di scambio, a dire il vero mai scomparsa completamente. Nelle realtà investite da questi fenomeni, col tempo si determinano profonde trasformazioni nelle strutture di fondo della società medievale, che portano alla crisi del feudalesimo e all'emergere della nuova realtà comunale³¹. Come ha scritto Ignazio Musu, il passaggio dalla società feudale alla società comunale non solo «determina una nuova organizzazione economica e sociale», ma porta con sé anche «una trasformazione del diritto dell'economia»³².

La progressiva affermazione dell'economia di mercato fa crescere l'importanza del settore commerciale, sia a livello economico che a livello sociale: non solo aumenta il numero dei mercanti, ma il commercio si rivela anche il settore più dinamico dell'economia. Sono i mercanti a introdurre o a stimolare le innovazioni: nei trasporti, nelle pratiche commerciali, nel settore creditizio, nel settore monetario ed anche nelle tecniche amministrative e contabili³³.

È certamente eccessivo parlare, come ha fatto Roberto Sabatino Lopez, di «rivoluzione commerciale del Medioevo»; è vero però che gli scambi commerciali crescono e modificano l'economia e la società³⁴. Intorno al Mille riprendono i traffici su lunga distanza: sono commerci via mare e via terra; i più importanti sono quelli dell'Europa con il Levante e poi quelli interni all'Europa che si realizzano nelle fiere di Champagne. Tutto questo favorisce l'affermazione della nuova classe mercantile; i mercanti si affermano perché riescono a rispondere in modo efficace ad alcune importanti esigenze: non solo economiche, ma anche politiche, sociali e giuridiche. Per riuscirci si

³¹ C.M. CIPOLLA, *Storia economica dell'Europa preindustriale*, Bologna 1974, pp. 197-204.

³² I. MUSU, *Pensiero economico e diritto: più teorie economiche, ma terreni comuni*, in P. CIOCCA - I. MUSU (a cura di), *Economia per il diritto*, Torino 2006, p. 49.

³³ H. PIRENNE, *Storia economica e sociale del Medioevo*, ed. it. Milano 1975, p. 181; P. MALANIMA, *Economia preindustriale. Mille anni: dal IX al XVIII secolo*, Milano 1995, p. 437.

³⁴ R.S. LOPEZ, *La rivoluzione commerciale del Medioevo*, ed. it. Torino 1975, pp. 109-155.

riuniscono in associazioni professionali o di mestiere: le corporazioni³⁵. Le arti dei mercanti si organizzano secondo il modello comunale: hanno i loro consoli; si autogovernano “democraticamente”; la vita interna è regolata dai propri statuti, ma soprattutto le corporazioni prevedono e garantiscono l’esercizio della giurisdizione mercantile fra gli associati³⁶.

Si consolida così una consuetudine che porta alla nascita di un diritto costituito da norme che valgono inizialmente soltanto per i mercanti, ma che poi progressivamente vengono accolte da tutti coloro che vengono in contatto con i mercanti. Lo *ius mercatorum* è quindi un diritto speciale, in quanto costituito da norme diverse dalle norme valevoli per tutti; è un diritto autonomo di un gruppo professionale ben determinato, quello mercantile; è un diritto frutto della consuetudine dei mercanti. Ma nello stesso tempo è un diritto che oltrepassa i confini delle singole realtà statuali e che tende ad estendersi a tutti i Paesi investiti dall’economia di mercato; è un diritto, perciò, che tende all’uniformità internazionale, visto che vi è una sostanziale identità di esigenze giuridiche nei Paesi ad economia di mercato. Ecco perché spesso si scrive che fin dal XII secolo il diritto commerciale assume un duplice carattere: la specialità e l’universalità; ha il carattere della specialità essendo fondato su una giurisdizione speciale, ottenuta grazie all’autonomia corporativa dei mercanti, e nello stesso tempo ha il carattere dell’universalità, essendo valido oltre i singoli confini nazionali (diremmo oggi), cioè oltre i confini delle singole unità politiche medievali³⁷.

Ius mercatorum e spazi giuridici privilegiati: le città

Nella formazione dello *ius mercatorum* un ruolo fondamentale svolge la consuetudine mercantile. Ma la consuetudine si afferma in alcune “aree protette”, cioè in alcuni spazi giuridici nei quali i mercanti riescono a ottenere particolari privilegi³⁸. Questi spazi giuridici privilegiati sono le città, i mari e, infine, le fiere.

³⁵ S.L. THRUPP, *Le corporazioni*, in POSTAN, RICH, MILLER (a cura di), *Storia economica Cambridge*, vol. 3, cit., pp. 265-329.

³⁶ GALGANO, *Lex mercatoria* cit., pp. 37-41.

³⁷ T. ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale*, Milano 1962, p. 9; F. GALGANO, *Storia del diritto commerciale*, Bologna 1976; nuova edizione aggiornata con il titolo *Lex mercatoria. Storia del diritto commerciale*, Bologna 1993, pp. 21-29.

³⁸ V. PIERGIOVANNI, *Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto delle Discipline privatistiche*, Torino 1996 (4^a ed.), pp. 335-336.

Per i mercanti il più importante spazio giuridico privilegiato sono ovviamente le città dove, come si è detto, essi hanno dato vita a proprie corporazioni³⁹. Le arti dei mercanti non si limitano all'obiettivo – diremmo oggi – del “mutuo soccorso”, attestato dal loro carattere caritativo-assistenziale, ma ben presto assumono anche finalità sociali e politiche: occorre contare di più nelle nuove città; occorre rispondere agli attacchi della nobiltà, ma occorre anche incidere sulla politica economica della città e ottenere sostegno e privilegi, cioè le condizioni più favorevoli per lo svolgimento della propria attività⁴⁰. Esemplari da questo punto di vista sono gli statuti della fraternita dei mercanti di Recanati, redatti a metà Duecento e ben noti a Zdekauer essendo riportati nel *De Ecclesiis Recanatensi et Lauretana earumque episcopis commentarius historicus* di Giuseppe Antonio Vogel, edito postumo nel 1859⁴¹. È nelle città che per la prima volta il nuovo diritto richiesto dalle profonde trasformazioni dell'economia si manifesta – per riprendere le parole di Ignazio Musu – «non solo come un diritto fatto per i mercanti, ma come un diritto dei mercanti in quanto espresso direttamente dai mercanti»⁴².

Anche prima della costituzione di proprie corporazioni, nella conduzione dei loro affari i mercanti usano praticare una giustizia amministrata secondo procedure agili, non sottoposta alle lungaggini della giustizia ordinaria; cioè una giustizia che viene resa secondo le consuetudini mercantili e non in base al diritto comune⁴³. Col tempo essi ottengono anche formalmente la giurisdizione mercantile: la soluzione delle controversie viene affidata a un organo di giustizia nato all'interno della corporazione (in genere composto dai consoli dell'arte), oppure a un tribunale della mercanzia, costituito da mercanti e che opera secondo gli usi mercantili. Si tratta di organi che, come

³⁹ HIBBERT, *La politica economica delle città*, in POSTAN, RICH, MILLER (a cura di), *Storia economica Cambridge*, vol. 3 cit., pp. 181-196.

⁴⁰ G. FOURQUIN, *Storia economica dell'Occidente medievale*, ed. it. Bologna 1987, pp. 285-305. Per le Marche: J.C. MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio*, Torino 1987, pp. 139-148. Più in generale: P. MASSA, A. MOIOLI (a cura di), *Dalla corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo*, Milano 2004.

⁴¹ G.A. VOGEL, *De Ecclesiis Recanatensi et Lauretana earumque episcopis commentarius historicus*, Recanati 1859. Sugli statuti della fraternita dei mercanti di Recanati si veda anche: G. LUZZATTO, *Le sottomissioni dei feudatari e le classi sociali in alcuni Comuni marchigiani*, in ID., *Dai servi della gleba agli albori del capitalismo*, Bari 1966, p. 392; MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie cit.*, pp. 173-174.

⁴² MUSU, *Pensiero economico e diritto cit.*, p. 49.

⁴³ V. PIERGIOVANNI, *Giustizia mercantile, in Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile*, Napoli 2003, pp. 411-430.

nota fin dal 1904 Francesco Schupfer, decidono in modo celere e sommario secondo regole consuetudinarie, ispirate all'equità, ma soprattutto alla tutela del credito, allo svincolo delle contrattazioni dalle rigide norme del diritto comune, al rigore nell'adempimento delle obbligazioni contratte⁴⁴.

Nella società urbana del basso medioevo il nuovo diritto dell'economia, nato dalla consuetudine, «trova la sua fonte negli statuti delle corporazioni e nella giurisprudenza delle forme associative mercantili»⁴⁵. A loro volta le consuetudini mercantili nascevano dalla pratica contrattuale dei mercanti e i componenti dei tribunali chiamati a dirimere le controversie commerciali erano mercanti designati dalla corporazione⁴⁶. Cesare Vivante può quindi concludere che «così il diritto passava dai contratti nelle consuetudini, da queste nelle leggi e nelle sentenze»⁴⁷.

In un'ottica storico-economica, come ha sottolineato Douglass C. North, il nuovo diritto mercantile riuscì a garantire l'applicazione dei contratti e quindi ebbe un fondamentale effetto benefico sull'espansione degli scambi⁴⁸. Più di recente North ha ribadito questa sua convinzione, affermando che «il rafforzamento dei meccanismi sanzionatori dei contratti sembra avere inizio con i codici di condotta interni alle corporazioni e alle confraternite mercantili, che venivano fatti rispettare sotto la minaccia dell'ostracismo»; ha poi aggiunto che «questi codici si svilupparono nella *lex mercatoria* e si diffusero in tutte le aree del commercio europeo: a mano a mano si integrarono con il diritto comune e romano e la loro applicazione fu alla fine avocata dallo stato»⁴⁹.

Spazi giuridici privilegiati: i mari

Un altro spazio giuridico privilegiato è quello del commercio marittimo. Mentre si elaborano gli statuti delle corporazioni dei mercanti, si formano anche delle compilazioni statutarie note come «Statuti del mare». Sono gli statuti le cui specificità derivano dal fatto che sono chiaramente legati non

⁴⁴ F. SCHUPFER, *Manuale del diritto italiano*, Città di Castello 1904, pp. 514-516. Si veda anche PIERGIOVANNI, *Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno* cit., pp. 338-340.

⁴⁵ MUSU, *Pensiero economico e diritto* cit., p. 49.

⁴⁶ GALGANO, *Lex mercatoria* cit., pp. 40-41.

⁴⁷ C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, Torino 1922, p. 5.

⁴⁸ D.C. NORTH, *Istituzioni, cambiamento istituzionale, evoluzione dell'economia*, ed. it. Bologna 1994, pp. 178-185.

⁴⁹ D.C. NORTH, *Capire il processo di cambiamento economico*, ed. it. Bologna 2006, pp. 173-174.

solo al mare e alle tecniche di navigazione, ma anche ai problemi e alle esigenze del commercio marittimo.

Anche in questo caso un peso rilevante hanno le consuetudini che si affermano lentamente nei centri marittimi europei, non solo in quelli mediterranei. Al contrario di quanto affermato da Riniero Zeno⁵⁰, oggi non si ritiene che nei mari che circondano la Penisola italiana vi sia stata una differenziazione considerevole tra la produzione normativa dell'Adriatico e quella del Tirreno⁵¹. Anche l'evoluzione storica mostra percorsi analoghi. Se si guarda all'Adriatico, come ha scritto Giorgio Zordan con riferimento alla realtà veneziana, non vi è dubbio che inizialmente «l'asse portante del diritto marittimo» sia la consuetudine⁵². Non solo a Venezia, ma anche in altre città di mare impegnate fortemente nei commerci marittimi, come Ragusa e Ancona (per citare solo due delle città adriatiche), queste consuetudini vengono fissate in veri e propri statuti⁵³.

Per le particolari caratteristiche delle realtà statuali e dello stesso commercio marittimo del tempo, il diritto marittimo supera i confini delle singole aree, manifestando ben presto una tendenza all'uniformità. Si giunge

⁵⁰ R. ZENO, *Storia del diritto marittimo italiano*, Milano 1946, pp. 118-119.

⁵¹ V. PIERGIOVANNI, *Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti*, in S. CAVACIOCCHI (a cura di), *Ricchezza del mare. Ricchezza dal mare. Secc. XIII-XVIII*, Firenze 2006, pp. 1156-1164.

⁵² G. ZORDAN, *Le leggi del mare*, in *Storia di Venezia*, Roma 1992-1998, vol. X, p. 623. Si veda anche: ID., *Il Codice per la Veneta Mercantile Marina*, Padova 1981; F.C. LANE, *Normativa e amministrazione del diritto marittimo, 1250-1350*, in ID., *Le navi di Venezia*, ed. it. Torino 1983, pp. 91-114; G. TELLARINI, *Il diritto marittimo dell'Adriatico nel quadro della strategia navale della Serenissima Repubblica di Venezia dal XIII al XVI secolo*, in P. ALBERINI, S. CORRIERI e G. MANZARI (a cura di), *Tradizione giuridico-marittima del Mediterraneo tra storia e attualità*, Roma 2005, pp. 139-170.

⁵³ Per Ragusa: M. SPREMIĆ, *Le tradizioni marittime di Ragusa e di altre città dell'Adriatico nei secoli XIII-XVI*, in ALBERINI, CORRIERI e MANZARI (a cura di), *Tradizione giuridico-marittima del Mediterraneo* cit., pp. 111-123. Per Ancona: gli Statuti del mare di Ancona sono pubblicati in M.V. BIONDI (a cura di), *Ancona e il suo mare. Norme, patti e usi di navigazione nei secoli XIV e XV*, Ancona 1998, t. I, pp. 25-81; si veda anche: *Il consolato della città di Ancona, ovvero raccolta dei privilegi e de' capitoli*, presso Pietro Paolo Ferri, Ancona 1777. Sulla legislazione marittima anconitana: C. MANFRONI, *Le leggi marittime di Ancona*, «Rivista marittima», XXX (1897); A. BELARDI, *Il Consolato del mare in Ancona durante la seconda metà del secolo XIV*, Senigallia 1902; M. NATALUCCI, *La vita marinara e commerciale di Ancona nel Medioevo e gli Statuti del mare*, Ancona 1953; S. ANSELMINI, *Arruolamento e disciplina dei marittimi nel basso Medioevo: gli statuti del mare. Ancona nei secoli XIV-XV*, in R. RAGOSTA (a cura di), *Le genti del mare Mediterraneo*, Napoli 1981, vol. I., poi ripubblicato in ID., *Adriatico. Studi di storia. Secoli XIV-XIX*, Ancona 1991, pp. 43-52.

così a un diritto marittimo europeo, all'interno di un più generale processo di europeizzazione del diritto commerciale. Lo dimostra il fatto che alcune "regole marittime" assumono un peso e una efficacia sovranazionale; ma soprattutto lo dimostra quello che si è soliti considerare il punto di arrivo di questo processo: il cosiddetto Consolato del mare⁵⁴.

L'opera *Il consolato del mare* riprende, come è noto, le norme di Barcellona diffuse a metà Quattrocento e produce un testo generale che si configura come un primo tentativo di ordinamento generale e sistematico del diritto marittimo⁵⁵. Si tratta di un diritto comune marittimo voluto dai naviganti e fissato appunto nel *Consolato del mare*.

Spazi giuridici privilegiati: le fiere

Il terzo spazio giuridico privilegiato è costituito dalle fiere. Poiché le fiere non vanno confuse con i mercati, prima è opportuno richiamare una definizione: le fiere non sono certo un grande mercato settimanale. Sono invece: 1) raduni organizzati e importanti; 2) raduni a periodicità regolare in generale annuale; 3) raduni di mercanti provenienti da aree lontane. A questa definizione di massima, si può aggiungere che la fiera è caratterizzata da almeno quattro elementi essenziali: la pace di fiera; la franchigia; l'organizzazione interna dei mercanti; la particolare organizzazione del credito⁵⁶.

Per quello che riguarda il diritto, le fiere sono state definite «isole di diritto speciale e singolare nel mare del diritto comune»⁵⁷. È nelle fiere di Champagne che si afferma un vero e proprio "diritto di fiera", che si affianca e integra il diritto mercantile in formazione. I caratteri peculiari di questo diritto di fiera sono già stati richiamati, ma vanno meglio precisati: la pace di fiera, cioè la garanzia di sicurezza per i mercanti (garantita da salvacondotti), con esclusione soltanto di banditi e ribelli; la franchigia, consiste in notevoli privilegi fiscali, che vengono accordati al mercante in quanto persona fidata; particolarmente importante, infine, è appunto il rapporto fiduciario: la fiducia è la vera base e il motore delle attività mercantili. Grazie alla fiducia il mondo mercantile può regolarsi secondo consuetudini che garantiscono il

⁵⁴ G. CORRIERI, *Il Consolato del mare. La tradizione giuridico-marittima del Mediterraneo attraverso un'edizione italiana del 1584 del testo originale catalano del 1484*, Roma 2005.

⁵⁵ PIERGIOVANNI, *Le regole marittime del Mediterraneo* cit., pp. 1164-1167.

⁵⁶ GILISSEN, *La notion de la foire* cit., pp. 323-332.

⁵⁷ G. CASSANDRO, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Napoli 1974, p. 15.

rigore del diritto, ma in forme nuove e semplificate⁵⁸. Queste affermazioni sono meglio comprensibili se si analizza come la giustizia viene amministrata in tempo di fiera

La giurisdizione di fiera si rifà al modello della giustizia mercantile esercitata nelle curie mercantili (cioè nei tribunali dei mercanti, dai mercanti, per i mercanti). In tempo di fiera, infatti, la giustizia mercantile viene esercitata da speciali tribunali che operano soltanto per il tempo della fiera⁵⁹. In questi tribunali la giustizia viene amministrata secondo un modello alternativo a quello della giurisdizione statale, che è dotta, cavillosa, solenne, lenta. La procedura applicata è senza le tradizionali formalità: è rapida e sommaria (perché i mercanti non hanno tempo da perdere); prevede un'istruzione molto breve; richiede di attenersi alla semplice verità dei fatti; non accetta eccezioni dilatorie (né appelli) che possano sospendere l'esecuzione; si basa sul giuramento e sulle scritture; si chiude con una decisione presa in pochi giorni; garantisce il rigore dell'esecuzione, perché la certezza dell'applicazione delle decisioni prese è fondamentale⁶⁰.

Il merito di Zdekauer

Attraverso le esperienze divenute consuetudini e attraverso questi spazi giuridici privilegiati, si sedimenta un sistema di norme "speciali" che lentamente acquisiscono un carattere internazionale (cioè universale), perché si applicano non solo ai mercanti, ma a tutti coloro che entrano in rapporto con i mercanti. Sono le norme su cui inizia la riflessione di Baldo degli Ubaldi e di Bartolo da Sassoferrato e che poi ricevono una prima sistematizzazione nel *De mercatura* di Benvenuto Stracca⁶¹.

⁵⁸ J.F. BERGIER, *Marchands en foires, entre confiance et concurrence*, in CAVACIOCCHI (a cura di), *Fiere e mercati* cit., pp. 837-846. Ma sul tema della fiducia si veda anche, nello stesso volume degli Atti della Trentaduesima Settimana «Datini», la relazione di Rolf Walter (*Human resources. Unternehmer und ihre Argenten auf den europaischen Markten und Messen im 16. Jabrbundert*) e il dibattito che ne è seguito, con interventi, tra gli altri, di Maurice Aymard, Douglass C. North e John Munro (rispettivamente pp. 779-796 e pp. 847-865).

⁵⁹ H. DUBOIS, *Les institutions des foires médiévales: protection ou exploitation du commerce?*, in CAVACIOCCHI (a cura di), *Fiere e mercati* cit., pp. 181-183.

⁶⁰ PIERGIOVANNI, *Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno* cit., pp. 340-345; M. FORTUNATI, *Note sul diritto di fiera nelle fonti giuridiche di età moderna*, in CAVACIOCCHI (a cura di), *Fiere e mercati* cit., pp. 960-962.

⁶¹ FORTUNATI, *Note sul diritto di fiera* cit., pp. 953-966.

Con l'età moderna il diritto commerciale subisce alcune evidenti trasformazioni: prima viene investito da un significativo processo di laicizzazione; poi, nei secoli del mercantilismo, la capacità di essere fonte di elaborazione del diritto dell'economia passa dalle corporazioni mercantili alla persona del sovrano. Divenuto prerogativa dello Stato mercantilista, il diritto commerciale è costituito da leggi «fatte dai responsabili del governo della nazione»⁶² e, con l'affermazione dello Stato moderno, lentamente si trasformerà da diritto speciale in diritto statale, cioè da diritto esercitato con giurisdizione mercantile a diritto esercitato presso i tribunali dello Stato⁶³. A lungo, tuttavia, la giurisdizione mercantile resterà distinta da quella civile, perché verranno formati dei Tribunali speciali di commercio, che in Italia saranno soppressi soltanto nel 1888, per effetto del nuovo Codice del Commercio del 1882, rimasto distinto dal più generale Codice civile⁶⁴.

Tornando a Zdekauer, l'analisi condotta ha fatto emergere il rilievo che egli ebbe non solo nello studio del commercio adriatico e in particolare delle fiere adriatiche, come spesso si è scritto, ma anche nello studio del processo di formazione del diritto commerciale.

Zdekauer ha molto insistito sul ruolo delle fiere e in particolare sull'attribuzione ai consoli della fiera della completa giurisdizione in materia commerciale. Questo ruolo delle fiere oggi viene riconosciuto anche dalla più recente storiografia: nella trentaduesima Settimana di studi dell'Istituto internazionale di Storia economica «Francesco Datini» tenutasi a Prato nella primavera del 2000, uno dei maggiori esperti europei di storia commerciale, Henri Dubois, ha affermato in modo netto che sono state le fiere (ovviamente non da sole) a «fondare il diritto commerciale internazionale»⁶⁵. Ma, oltre al ruolo delle fiere, Zdekauer ha colto anche un altro degli elementi che, come si è visto, oggi vengono indicati come fondamentali nella formazione del diritto commerciale: in particolare il suo carattere internazionale, o, per usare le sue stesse parole, «il carattere di universalità derivante dal commercio internazionale»⁶⁶. In un convegno a lui dedicato, questo merito, a lungo ignorato, oggi finalmente gli deve essere riconosciuto.

⁶² MUSU, *Pensiero economico e diritto* cit., p. 50.

⁶³ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, Torino 2001, pp. 6-10.

⁶⁴ GALGANO, *Lex mercatoria* cit., pp. 121-126.

⁶⁵ DUBOIS, *Les institutions des foires médiévales* cit., p. 183.

⁶⁶ L. ZDEKAUER, *Mercato e fiera in Adriatico*, in MORONI, *Lodovico Zdekauer e la storia del commercio* cit., p. 174.